

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 24 gennaio 2014, procedimento R 739/2013-5.

## Motivi e principali argomenti

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «GentleCare» per prodotti della classe 7 — Domanda di marchio comunitario n. 11 102 522

*Decisione dell'esaminatore:* rigetto parziale della domanda di marchio comunitario

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettere b), c), e 7, paragrafo 2, del regolamento sul marchio comunitario

---

## Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Lubrizol France/Consiglio

(Causa T-191/14)

(2014/C 151/40)

*Lingua processuale:* l'inglese

## Parti

*Ricorrente:* Lubrizol France SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: R. MacLean, Solicitor e B. Hartnett, Barrister)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile;
- annullare gli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) n. 1387/2013<sup>(1)</sup> del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011, nella parte in cui i medesimi hanno privato la ricorrente del diritto di beneficiare delle tre sospensioni dei dazi di cui agli ex codici TARIC 2918.2900.80, 3811.2900.10 e 3811.9000.30, con la motivazione che contengono errori manifesti di diritto e di fatto e sono stati adottati in violazione di requisiti e garanzie procedurali essenziali;
- condannare il convenuto alle spese.

## Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che, nel decidere che ricorrevano i presupposti per l'annullamento delle tre sospensioni di dazi autonomi, il convenuto ha commesso errori manifesti di diritto e di fatto in quanto non ha correttamente applicato né il criterio che consente di stabilire la sussistenza di quantitativi sufficienti di prodotti simili o di sostituzione fabbricati nell'Unione europea, né il criterio dei prodotti identici, equivalenti o di sostituzione.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato i requisiti e le garanzie procedurali essenziali, istituiti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione corrette delle norme di procedura che richiedono alle società opponenti di rispondere nei termini, nonché al fine di evitare che vengano fornite informazioni errate ed imprecise nell'ambito delle obiezioni sollevate in merito alla proroga della sospensione dei dazi autonomi.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU 2013, L 354, pag. 201).

---

**Ricorso proposto il 21 marzo 2014 — Cristiano di Thiene/UAMI — Nautica Apparel  
(AERONAUTICA)**

**(Causa T-193/14)**

(2014/C 151/41)

*Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Cristiano di Thiene SpA (Thiene, Italia) (rappresentanti: F. Fischetti e F. Celluprica, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Nautica Apparel, Inc. (New York, Stati Uniti)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 10 gennaio 2014 resa nel procedimento R 96/2013-4.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente.

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio denominativo «AERONAUTICA» per prodotti e servizi delle classi 9, 18, 20, 25, 35, 42 e 43 — Domanda di marchio comunitario n. 7 508 237.

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

*Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione:* varie registrazioni anteriori, nella Comunità e nel Regno Unito, dei marchi denominativi «NAUTICA» e «NAUTICA BLUE» per prodotti e servizi delle classi 8, 9, 18, 20, 25, 27 e 35.

*Decisione della divisione d'opposizione:* il parziale accoglimento dell'opposizione.

*Decisione della commissione di ricorso:* il rigetto del ricorso.

*Motivi dedotti:* la violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio comunitario (RMC).

---